

Allegato "B" all'atto Repertorio N. 48955, Raccolta N. 15653. \_

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**"DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA"**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI**

**Art. 1**

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA"** dedicata alla memoria di *Carlo Vasconi* con sede nel comune di **Reggio Emilia**.

La denominazione della Fondazione **"FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA"** si completa con un elemento grafico che rappresenta una farfalla illustrata in stile vettoriale formata da una serie di forme ovali sovrapposte con differente trasparenza.

Con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche in altri Comuni.

La Fondazione, previa iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore ex art.11 del D.lgs 117/17 assume nella propria denominazione l'acronimo **ETS**, e quindi si denominerà **"Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia - ETS"**.

La Fondazione fino all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore ex art.11 del D.lgs 117/17, continuerà ad utilizzare nella propria denominazione l'acronimo **ONLUS**, e quindi si denominerà **"Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia - ONLUS"**.

**Art. 2**

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito della Comunità locale di Reggio Emilia e si propone di perseguire le finalità statutarie coinvolgendo tutte le componenti della società civile.

La Fondazione, senza finalità di lucro, ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n.117/17, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 e ss. del D.lgs n°117/17.

In particolare la Fondazione favorisce il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita.

La Fondazione intende svolgere anche in collaborazione con altre realtà attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La Fondazione, in piena collaborazione con i Servizi, pubblici e privati, con il costante e permanente coinvolgimento delle famiglie e delle persone con disabilità stesse nella individuazione/progettazione del proprio modello di vita futuro, si



Notaio

Valentina Rubertelli

propone di offrire elementi di "garanzia di continuità" rispetto a quanto dalla famiglia stessa realizzato in anni di impegno e lavoro per il momento in cui la persona con disabilità rimarrà priva di adeguata assistenza da parte del nucleo d'origine. \_\_\_\_\_

La Fondazione intende promuovere, attivare e/o svolgere, in piena collaborazione con gli enti pubblici, un'attività volta all'assistenza, di tipo sociale o socio sanitario, nell'interesse di persone con disabilità e delle loro famiglie, al fine di garantirne la migliore qualità della vita nel "Durante e Dopo di Noi". \_\_\_\_\_

Tali finalità potranno essere perseguite direttamente, tramite la promozione, il sostegno e la realizzazione dei progetti approvati dalla Fondazione, anche in collaborazione con l'ente pubblico o con altri enti che perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione, ovvero indirettamente anche attraverso iniziative ed attività di beneficenza, a favore di persone fisiche svantaggiate o di ETS o di enti pubblici eroganti servizi nei confronti della collettività le cui finalità siano compatibili con quelle della Fondazione. \_\_\_\_\_

Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo, di utilità sociale e di interesse generale, la Fondazione provvederà, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, con ogni idonea attività, tra cui: \_\_\_\_\_

**1.** promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, **"Durante e Dopo di noi"**, così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 Marzo 2009; \_\_\_\_\_

**2.** progettazione, anche insieme ai servizi territoriali, nell'interesse di coloro che ne faranno richiesta, previa valutazione di una effettiva sostenibilità economica, del progetto di vita "personalizzato" nel **"durante"** e per il **"dopo di noi"**, che consiste nell'individuazione dell'insieme di strumenti giuridici, sanitari e assistenziali maggiormente idonei a tutelare e contemporaneamente realizzare le autonomie e aspirazioni della persona con disabilità; \_\_\_\_\_

**3.** promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità e avvio di sperimentazioni innovative di vita autonoma in preparazione ad un progressivo distacco della persona con disabilità dal contesto familiare; \_\_\_\_\_

**4.** promozione e diffusione della "cultura della protezione giuridica" con attività di consulenza, formazione e apertura di spazi di ascolto e di informazione; \_\_\_\_\_

**5.** assunzione di incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile quali amministrazione di sostegno, tutela e curatela o di incarichi fiduciari nell'interesse di persone con disabilità; \_\_\_\_\_

**6.** promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari,

corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio. \_\_\_\_\_

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi. \_\_\_\_\_

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie gratuite. \_\_\_\_\_

Nel caso in cui siano svolte attività diverse da quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/17, occorrerà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio. \_\_\_\_\_

## **TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO**

### **Art. 3**

La Fondazione può operare nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna. \_\_\_\_\_

### **Art. 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione; nel caso non fossero destinati a tale incremento, tali beni confluiranno nel patrimonio disponibile per la gestione. \_\_\_\_\_

La Fondazione si riserva di valutare la possibilità di non accettare donazioni, laddove le stesse comportino un onere maggiore rispetto al beneficio derivante dall'accettazione. \_\_\_\_\_

### **Art. 5**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse: \_\_\_\_\_

- a)** dei redditi derivanti dal patrimonio; \_\_\_\_\_
- b)** dei redditi derivanti dalle attività svolte; \_\_\_\_\_
- c)** dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; \_\_\_\_\_
- d)** delle entrate derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali, ove svolte a pagamento, e derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. lgs. 117/17, esercitate nei limiti di legge; \_\_\_\_\_
- e)** di ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali della Fondazione; \_\_\_\_\_
- f)** delle entrate derivanti da attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità

al disposto legislativo. \_\_\_\_\_

### **TITOLO III - FONDATORI E ORGANI**

#### **Art. 6**

Sono Fondatori Promotori i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo. \_\_\_\_\_

Sono Fondatori tutti i soggetti che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali. \_\_\_\_\_

Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che delibera l'ammissione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, in base ai criteri di ammissione stabiliti dall'Assemblea. \_\_\_\_\_

E' in ogni caso esclusa qualunque forma temporanea di adesione e partecipazione alla vita della Fondazione. \_\_\_\_\_

#### **Art. 6 - bis**

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art.15 del Dlgs.117/17, nel rispetto delle seguenti modalità: \_\_\_\_\_

\* la richiesta deve essere presentata per iscritto alla segreteria; \_\_\_\_\_

\* la segreteria nei 15 giorni seguenti al deposito della domanda contatta l'istante per fissare un appuntamento; \_\_\_\_\_

\* la consultazione deve avvenire alla presenza di un consigliere; \_\_\_\_\_

\* è vietato fare copia degli atti. E' possibile invece ottenere copia delle delibere. \_\_\_\_\_

#### **Art. 6 - ter**

La Fondazione può avvalersi di volontari, sia soci che non soci, nello svolgimento delle proprie attività. \_\_\_\_\_

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. \_\_\_\_\_

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

#### **Art. 7**

Sono organi della Fondazione: \_\_\_\_\_

- l'Assemblea dei Fondatori; \_\_\_\_\_

- il Consiglio di amministrazione; \_\_\_\_\_

- il Presidente; \_\_\_\_\_

- Il Collegio Sindacale. \_\_\_\_\_

#### **Art. 8**

I Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori. \_\_\_\_\_

All'Assemblea dei Fondatori compete: \_\_\_\_\_

a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, la

nomina dei membri del Collegio Sindacale; \_\_\_\_\_

**b)** la determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualità di Fondatore successivamente all'atto costitutivo e comunque la decisione rispetto ad eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti; \_\_\_\_\_

**c)** la ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine ai soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse; \_\_\_\_\_

**d)** la ratifica delle eventuali modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse; \_\_\_\_\_

**e)** l'approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Fondatori e le eventuali successive modifiche dello stesso; \_\_\_\_\_

**f)** la deliberazione relativa alle modalità di svolgimento e votazione delle elezioni degli organi della Fondazione. \_\_\_\_\_

Il socio, subito dopo la sua ammissione, può partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto. \_\_\_\_\_

Ciascun socio Fondatore ha diritto a un voto. \_\_\_\_\_

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro dei verbali nel quale vengono trascritte le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è convocata in forma scritta secondo le modalità previste dal regolamento, in un luogo nella Provincia di Reggio Emilia. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in sua assenza dall'amministratore presente più anziano. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti. In seconda convocazione, da svolgersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti e decide a maggioranza semplice. \_\_\_\_\_

Per le delibere aventi ad oggetto la ratifica: \_\_\_\_\_

- delle modifiche statutarie; \_\_\_\_\_

- dello scioglimento con messa in liquidazione della fondazione e la scelta dei soggetti a cui devolvere il patrimonio, l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Fondatori ed il voto favorevole dei due terzi dei soggetti presenti in assemblea. \_\_\_\_\_

Qualora un Fondatore non possa partecipare all'assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della assemblea non può essere portatore di più di due deleghe. \_\_\_\_\_

**Art. 9**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, sempre dispari, eletti dall'assemblea dei fondatori e che abbiano ottenuto almeno 5 voti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e tutti i Consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati interi consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione è composto almeno nella misura di due terzi da Fondatori.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio d'amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione, designando in sostituzione il soggetto che tra i non eletti abbia ricevuto il maggior numero di voti, con un minimo di cinque voti.

Nei casi in cui:

**a)** nessun soggetto abbia raggiunto il minimo di 5 voti come sopra previsto,

**b)** più soggetti abbiano riportato lo stesso numero di voti,

**c)** ovvero manchino soggetti disponibili tra i non eletti,

la designazione è rimessa alla decisione del consiglio che delibera con le maggioranze di cui all'articolo 12 che segue.

I sostituti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri eletti l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

**Art. 10**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 11**

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di deliberare in merito all'ammissione di nuovi Fondatori, in base ai criteri elaborati in seno all'Assemblea con regolamento.

E' in sua facoltà deliberare regolamenti per il funzionamento della Fondazione.

Al consiglio di Amministrazione compete, altresì:

**a)** Deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, lo scioglimento nonché la scelta dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione; detta delibera diventa efficace solo per effetto della ratifica da parte della assemblea dei Fondatori;

**b)** Deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le eventuali modifiche statutarie; detta delibera diventa

efficace solo per effetto della ratifica da parte della assemblea dei Fondatori. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire deliberando a maggioranza dei suoi componenti, un Comitato Scientifico ed ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo, con l'obbligo di riferirne all'Assemblea dei Fondatori entro e non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, con l'obbligo di riferirne all'Assemblea dei Fondatori entro e non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati. \_\_\_\_\_

#### **Art. 12**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione della sede e dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri e ai membri del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima della data della riunione. \_\_\_\_\_

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale e comunque in un luogo entro i confini del territorio della Provincia di Reggio Emilia almeno una volta ogni trimestre; è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti. \_\_\_\_\_

Saranno tuttavia da considerare validamente costituiti e deliberanti i consigli di amministrazione convocati in qualsiasi altra sede qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale. \_\_\_\_\_

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, teleconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione dei temi all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

Le delibere devono essere assunte con voto palese, mentre quelle riguardanti le persone, con scrutinio segreto. \_\_\_\_\_

Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione. \_\_\_\_\_

In caso di assenza ingiustificata di un membro del Consiglio

di Amministrazione per tre convocazioni consecutive questo è da ritenersi decaduto dall'incarico. \_\_\_\_\_

### **Art. 13**

Il Presidente, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, esercitano le attribuzioni a loro conferite nel presente statuto e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, curano e coordinano l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori. \_\_\_\_\_

Il Presidente, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, svolgono su delega del Consiglio di Amministrazione l'ordinaria amministrazione, esercitando tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. \_\_\_\_\_

Il Presidente adotta nei casi di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio. \_\_\_\_\_

### **Art. 14**

I Sindaci, eletti dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. \_\_\_\_\_

I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori. \_\_\_\_\_

Essi vigilano: \_\_\_\_\_

- sull'osservanza della legge e dello statuto; \_\_\_\_\_
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 2001 n. 231 qualora applicabili; \_\_\_\_\_
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. \_\_\_\_\_

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di: \_\_\_\_\_

- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio di esercizio, ed eventualmente il bilancio sociale, siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs 117/17; \_\_\_\_\_

- il controllo contabile dandone a loro volta notizia all'Assemblea ed al Consiglio di amministrazione. \_\_\_\_\_

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 D.Lgs. n. 117/17, la revisione legale deve essere svolta dallo stesso Collegio Sindacale, il quale deve darne notizia all'Assemblea ed al Consiglio di amministrazione. \_\_\_\_\_

Essi hanno inoltre il compito di vigilare e segnalare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse in capo ai Fondatori ed agli Amministratori. \_\_\_\_\_

Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei Sindaci. \_\_\_\_\_

In caso di dimissioni o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. La nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria.

#### **Art. 15**

Tutte le cariche sopra elencate sono in via generale gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute o eventuali compensi stabiliti dall'Assemblea dei Fondatori.

### **TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE, CONTROVERSIE**

#### **Art. 16**

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo della gestione della Fondazione che è approvato dal Consiglio di Amministrazione medesimo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente deve offrire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e deve essere corredato dalla "relazione morale" o "relazione di missione" volta a indicare le attività sociali concretamente perseguite e i risultati raggiunti, nonché documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale e la relazione di missione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che qualsiasi destinazione o distribuzione non siano imposte per

legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 117/17, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto ai soci, né durante la vita della Fondazione, né in caso di scioglimento, per qualsiasi causa.

**Art. 17**

Le eventuali modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente statuto; l'efficacia delle stesse è subordinata alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Fondatori, che delibera secondo le modalità e le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto, nonché, ove prevista dalla legge, alla approvazione dell'Autorità tutoria.

**Art. 18**

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri ETS che perseguono analoghe finalità su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.lgs n° 117/17 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 19**

Per ogni controversia concernente l'interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Reggio Emilia.

**Art. 20**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, e del D.lgs. 117/17 e delle altre leggi vigenti in materia.

**Art. 21**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione della Fondazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o Fondazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Fino all'operatività del suddetto Registro, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Onlus.

Firmato:

Innocenza GRILLONE

VALENTINE RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO).